



ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 12.05.2016

Oggetto: Limitazioni all'orario di svolgimento dell'attività sportiva nei campetti di calcio del centro sportivo Ekiye di via Verdi 8, di proprietà della società MGF s.r.l.

IL SINDACO

Preso atto dei diversi esposti e segnalazioni dei residenti che lamentano disturbi, schiamazzi e rumori derivanti dall'attività sportiva che si svolge nei campetti di calcio del centro sportivo Ekiye sito in via Verdi 8, di proprietà della società MGF con sede in S. G. La Punta, via Verdi 8, legalmente rappresentata da Dato Francesco, nato a Ct il 23.12.1978 ed ivi res. in via Milano n. 85;

Considerato che è compito dei comuni temperare le primarie aspettative dei residenti al rispetto della quiete pubblica con i differenti interessi di tutela dell'attività di impresa e di sostegno alle attività imprenditoriali;

Richiamate la prerogative dei Comuni in tema di funzioni amministrative relative alla prevenzione delle emissioni sonore, che permettono agli enti locali di adottare disposizioni che regolamentino le emissioni sonore che comunque possano nuocere alla quiete ed alla tranquillità pubblico privata, quale che sia il loro livello acustico;

Rilevato che

- il SUAP, tramite PEC prot. 14092 del 10.05.2016 ha chiesto alla ditta la documentazione e certificazione di conformità alle norme in materia di impatto acustico previste dalla L. n. 447 del 1995;

- Il Comando di Polizia municipale, con nota prot. 344/C./P.M. del 10.05.2016, ha rappresentato allo scrivente che continuano a pervenire al Comando segnalazioni e richieste di intervento per il paventato disturbo alla quiete pubblica derivante dall'attività svolta nei predetti campetti di calcio comunicando contestualmente il risultato di una serie di sopralluoghi dai quali è emerso, sia pure in assenza di un misurazione specifica sulla effettiva entità dei rumori lamentati, il disturbo alle occupazioni o il riposo delle persone causato da schiamazzi, rumori, derivanti dai campi di calcetto. Pertanto è stata proposta l'adozione di un provvedimento limitativo dell'esercizio dell'attività dei campi di calcio negli orari di riposo delle persone, fino all'acquisizione della documentazione richiesta dal SUAP;

Visto l'art. 9 della legge 447/95 che dà facoltà al sindaco, qualora sia richiesto da urgenti necessità di tutela della salute pubblica, di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;

Visti il DPCM 1 Marzo 1991 relativo ai "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"; il DPCM 14 Novembre 1997 contenente la "Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";

Ritenuto, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, che non sussiste l'obbligo di avviso di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. n. 241/90 in quanto la compromissione di valori fondamentali quali quello della tutela della salute giustifica un intervento immediato, tramite ordinanza contingibile ed urgente, che non può tollerare il previo contraddittorio con l'interessato;

Richiamato l'art. 50 del D. Lgs n° 267/2000 come novellato dal D. Lgs. 23/05/08 n° 92 convertito con legge 24/07/2008 n° 125,

per i motivi esposti in premessa e con decorrenza immediata,

ORDINA

alla ditta MGF s.r.l. nella qualità di proprietario e gestore dei campetti di calcio del centro sportivo Ekipe di via Verdi 8, fino a quando non sarà prodotta la certificazione in materia di impatto acustico, di cessare le attività di gioco nei campetti di calcio dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore 22.00 fino alle ore 09.00 del giorno successivo, nei giorni feriali e festivi.

Sanzioni

-la non osservanza degli orari e delle prescrizioni della presente ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 9 della l. 447 del 25.10.95, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 10.329, come disposto dal successivo art. 10 della legge citata.

Per l'accertamento delle infrazioni, la contestazione delle medesime, la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689.

Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'Autorità competente, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/1981, è il Sindaco del Comune di San Giovanni La Punta.

In caso di grave e perdurante disturbo alla quiete pubblica accertato dagli organi tecnici competenti, o da organi di polizia, derivante dalle emissioni sonore prodotte, il Sindaco può disporre la sospensione momentanea dell'attività dei campetti di calcio.

DEMANDA

al Comando Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine ed a tutti i soggetti incaricati della vigilanza, il controllo sull'osservanza ed esecuzione del presente provvedimento e l'applicazione delle sanzioni conseguenti.


DISPONE

La presente ordinanza è esecutiva dal giorno della pubblicazione. E' pubblicata all'Albo on line del Comune e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del comune www.sangiovanilapunta.gov.it, nelle forme previste dal D.lgs. 33/2013 e notificata tramite Posta elettronica certificata alla ditta MGF s.r.l. proprietaria e gestore dell'impianto:

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare le presenti disposizioni.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art.3, comma 3, della L.n. 241/90, gli interessati possono proporre, entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data della pubblicazione del presente atto, ricorso giurisdizionale al TAR, Sez. Catania, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

L'incaricato delle funzioni dirigenziali
Domenico Moschetto



Il Sindaco
Antonino Bellia

1. 1. 1. 1. 1. 1.